

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede, guidone sociale

E' stata costituita il 24 gennaio 1989, in forma di Associazione Sportiva, l'Associazione denominata "**SOCIETÀ NAUTICA GRIGNANO Associazione Sportiva Dilettantistica**", in forma abbreviata "**S.N.G. a.s.d.**", con sede legale in Comune di Trieste. L'eventuale cambio sede all'interno del perimetro comunale non comporta modifica statutaria e viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Guidone sociale è a forma di triangolo, bordato blu, con due triangoli interni, rispettivamente di colore bianco il superiore e di colore verde l'inferiore. La scritta S.N.G. è posta all'interno del triangolo bianco ed è di colore nero.

I Soci sono tenuti a issare il guidone sociale durante le uscite in mare e in tutte le manifestazioni sportive.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, indipendente e senza fine di lucro ed è altresì caratterizzata dalla democraticità, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) mediante l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e dal CIP.

L'Associazione si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. e alle Federazioni sportive cui risulta affiliata, adeguando il proprio Statuto ed i propri regolamenti a quanto stabilito dai predetti organismi.

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ed in particolare lo sviluppo, la tutela, la promozione e la diffusione della navigazione da diporto, dell'attività velica, della pesca sportiva ed ogni altra attività connessa con gli sport nautici.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà in particolare:

- promuovere la cultura della legalità, della sicurezza e della salvaguardia della salute delle persone nelle attività nautiche del diporto e della pesca, nonché nella gestione in mare ed in terra delle imbarcazioni;
- aderire e sostenere le Federazioni Sportive aderenti al CONI, dedicate agli sport del mare ed acque interne, concorrendo

alle attività da queste promosse;

- organizzare corsi di vela e di pesca;

- promuovere ed organizzare manifestazioni sportive in genere.

L'Associazione ha altresì finalità di protezione civile, di mutuo soccorso e di sostegno ad attività rivolte verso soggetti diversamente abili.

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela (FIV) ed alla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS), e potrà affiliarsi - previa conforme deli-

bera dell'assemblea ordinaria dei soci - alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affi-

lianti.
L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I. e delle Federazioni a cui la stessa è affiliata dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

- gestire e mantenere gli ormeggi negli specchi acquei in concessione, con esplicita esclusione della custodia dei mezzi nautici in essi posizionati;

- progettare, acquistare, costruire, alienare, gestire impianti ed attrezzature sportive e richiedere alle Autorità competenti concessioni demaniali;

- gestire e mantenere la sede sociale, gli spazi di servizio e gli impianti relativi, nonché piazzali, banchine, moli e impianti di sollevamento, garantendo quanto previsto dalle specifiche concessioni;

- organizzare manifestazioni culturali, ricreative, intrattenimenti, feste sociali ed altre iniziative volte a favorire l'aggregazione sociale, aperte ai Soci, familiari e soggetti terzi, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro;

- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di spon-

sorizzazione e la vendita di articoli e gadget sportivi.

Ai fini organizzativi l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività così come potrà richiedere concessioni demaniali agli Enti e/o Amministrazioni competenti.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall'Associazione.

Per l'espletamento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V Capo 1 del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Art. 4 - Soci

Sono Soci le persone fisiche di adeguata condotta morale, civile e sportiva che intendano collaborare al raggiungimento delle sue finalità e vogliano parteciparne le attività sportive, culturali, sociali, ricreative ed interessate alla nautica che ne abbiano fatto domanda approvata dal Consiglio Direttivo.

Ai fini di cui sopra per adeguata condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, il mantenimento di comportamenti conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine e, per quanto riguarda in particolare l'attività sportiva, dall'astensione da ogni forma di illecito sportivo e da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione o altro Ente cui è affiliata, dei suoi organi o delle altre Federazioni di riferimento dei soci.

I Soci sono collocati nelle seguenti categorie:

- **Ordinari:** soci che hanno diritto di voto in Assemblea ed a ricoprire cariche sociali;
- **Onorari:** soci ordinari a cui è stato conferito a vita dall'Assemblea il titolo di "Socio Onorario"; l'Assemblea inoltre, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà nominare Presidente Onorario dell'Associazione anche il Socio che abbia rivestito la carica di Presidente ed abbia portato speciali riconoscimenti all'Associazione;
- **Anziani:** soci ordinari che abbiano raggiunto l'età di anni 75 e di anni 25 di affiliazione all'Associazione;

- **Allievi:** giovani fra gli 8 ed i 18 anni. Sono ammessi a svolgere in seno alla Società attività nautiche disciplinate da norme regolamentari. Al compimento del 18° anno di età, gli Allievi possono chiedere il passaggio alla categoria di Socio Ordinario con la sola firma di presentazione del responsabile delle attività sportive trasmessa al Consiglio Direttivo e senza il pagamento di una somma pari alla buona entrata prevista per i Soci Ordinari purché abbiano svolto continuativamente attività agonistiche almeno nei due anni precedenti.

Art. 5 - Ammissione dei Soci ordinari e allievi

Chi intende diventare Socio Ordinario od Allievo deve presentare motivata domanda al Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno.

La domanda di ammissione del socio minorenne viene presentata e sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Ove il minore abbia compiuto gli anni 14, oltre a quanto sopra stabilito ai fini dell'ingresso nell'Associazione, per ottenere il tesseramento alle Federazioni cui l'Associazione è affiliata o può in seguito affiliarsi, egli deve prestare personalmente il proprio assenso.

Il Consiglio Direttivo, verificata la ricevibilità della domanda, espletata ove opportuno l'istruttoria della medesima anche mediante audizione dei Soci presentatori, se a suo insindacabile parere la giudicherà accettabile, ne disporrà l'affissione all'Albo Sociale.

Il Consiglio Direttivo delibererà adeguatamente al riguardo e nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri con istanza che deve essere presentata al Consiglio Direttivo entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

Al momento dell'ammissione, il Socio Ordinario dovrà pagare il canone sociale e la quota di buona entrata e quant'altro deliberato dall'Assemblea.

Art. 6 - Diritti dei Soci

L'adesione all'Associazione comporta per tutti i Soci, in regola con il pagamento dei canoni e dei contributi sociali e non soggetti a provvedimento di sospensione in corso, il diritto di voto nell'Assemblea. I soci minorenni esprimono il voto attraverso il soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- usufruire della Sede sociale e delle attrezzature sociali, nei limiti e nei modi disposti dal Regolamento Interno;
- ricoprire cariche sociali, se maggiorenni;
- partecipare alle attività sportive e alle altre iniziative promosse dall'Associazione.

I Soci possono ottenere l'assegnazione di un ormeggio per

l'imbarcazione o il natante di loro proprietà, nei limiti delle disponibilità degli ormeggi dell'Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 7 - Doveri dei Soci

Tutti i Soci devono tenere nei confronti dell'Associazione, dei suoi Organi Sociali e degli altri Soci, un comportamento improntato a collaborazione e disponibilità, con la sollecitudine e la franchezza tipica della gente di mare. In particolare i Soci devono:

- rispettare le norme dello Statuto e le norme del Regolamento Interno nonché le delibere e le direttive adottate dagli organi dell'Associazione;

- associarsi ad una delle Federazioni alle quali l'Associazione è affiliata e rispettarne statuti e regolamenti;

- tenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sia in riferimento all'attività sociale sia in riferimento all'attività sportiva;

- iscrivere la propria imbarcazione nel registro dell'Associazione e battere il guidone sociale;

- comunicare al Consiglio Direttivo le eventuali adesioni ad altre società nautiche entro 30 giorni dalla medesima adesione;

- provvedere al pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea nell'ambito delle rispettive competenze;

- tutelare il buon nome dell'Associazione.

Art. 8 - Sanzioni disciplinari

I Soci che trasgrediscano ai loro doveri possono essere assoggettati, con delibera del Consiglio Direttivo previa audizione dell'interessato, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione verbale;

- ammonizione scritta;

- sospensione;

- espulsione.

Il Socio colpito da sanzione potrà ricorrere avverso la stessa dinanzi al Collegio dei Probiviri entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 9 - Perdita dello status di Socio

La qualità di Socio si perde per decesso, per dimissioni, per espulsione per morosità nel pagamento del canone sociale e/o dei contributi stabiliti dall'Assemblea, per espulsione disciplinare e per lo scioglimento dell'Associazione.

La quota sociale non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile né rimborsabile.

Le dimissioni possono essere rassegnate dal Socio in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali per l'anno in corso mediante comunicazione scritta da recapitarsi al Consiglio Direttivo. Nei confronti del Socio dimissionario

in mora, il Consiglio Direttivo darà corso alla procedura di espulsione di cui al successivo capoverso.

L'espulsione per morosità dovrà esser deliberata dal Consiglio Direttivo decorso vanamente il termine ultimo fissato per il pagamento dei canoni e dei contributi sociali ai sensi del Regolamento Interno e, in ogni caso, trascorsi giorni 90 dalla costituzione in mora del Socio da effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r. da parte dell'Economo. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di procedere al recupero coattivo dei crediti vantati dall'Associazione nei confronti del Socio espulso.

I Soci espulsi non potranno essere riammessi.

I Soci sottoposti a procedimento penale dall'Autorità giudiziaria potranno, con provvedimento del Consiglio Direttivo, essere sospesi, in via di autotutela, da ogni attività sociale fino all'esito del giudizio.

Art. 10 - Canone sociale

I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento del canone sociale e dei contributi associativi deliberati dall'Assemblea ordinaria e secondo le modalità e la tempistica stabilite. L'Assemblea provvederà altresì a determinare una riduzione del canone per i Soci Allievi e per i Soci Ordinari Anziani. Il Canone sociale non è dovuto dai Soci Onorari. Conseguentemente, particolari trattamenti economici possono essere accordati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, ai Soci Allievi nella fascia d'età 8/18, nonché ai Soci Anziani che abbiano raggiunto l'età di anni 75 e 25 anni di affiliazione all'Associazione, così come ai soci Onorari, garantendo in ogni caso che a fronte di quote di adesione e canoni sociali diversi non corrispondano diritti e prerogative diversi o limitazioni di tali diritti, e garantendo altresì la parità e l'uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione a parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 11 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- contributi volontari dei soci;
- quote di ammissione;
- quote annue determinate dall'Assemblea dei Soci;
- contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- donazioni e lasciti;
- beni mobili ed immobili che a qualunque titolo pervenissero all'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13 - Bilancio

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo che dovranno essere redatti sulla base dei principi civilistici di bilancio e portati all'approvazione dell'Assemblea, corredati dalla relazione dello stesso Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il rendiconto consuntivo, il bilancio preventivo, la relazione del Consiglio Direttivo e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno essere depositate in sede a disposizione dei Soci che vorranno prenderne visione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 14 - Organi sociali

Tutte le cariche Sociali sono elettive. Possono candidarsi tutti i Soci maggiorenni, in regola con i versamenti dei canoni e non colpiti da provvedimento disciplinari al momento della candidatura. Non può candidarsi o comunque essere eletto negli Organi Sociali più di un componente di ciascun nucleo familiare. Non possono inoltre candidarsi alle cariche negli Organi Sociali i Soci che siano portatori di interessi confliggenti, anche in via meramente potenziale, con quelli dell'Associazione. Ove un conflitto di interessi dovesse sorgere, successivamente all'assunzione della carica da parte del Socio, in uno degli Organi Collegiali, il Consiglio Direttivo con propria deliberazione segnalerà quanto emerso al Collegio dei Probiviri che, in esito di apposita istruttoria di merito, deciderà con provvedimento inappellabile l'eventuale decadenza dall'incarico. Potrà altresì stabilire, a fronte di conflitto che risulti limitato nel tempo e nel merito, la temporanea sospensione dalla carica del Socio nonché le modalità della sua surroga pro tempore, sino all'esaurirsi del casus di conflitto. Nel caso in cui il conflitto di interesse dovesse riguardare il Collegio dei Probiviri, la procedura di cui sopra verrà attivata dagli stessi Probiviri estranei al conflitto.

L'Organo di Vigilanza, sarà costituito da un solo componente, scelto dal Consiglio Direttivo tra i Soci disponibili e di adeguate competenze, ovvero scelto all'esterno della Società. Della sua nomina verrà data comunicazione ai Soci con pubblicazione all'Albo.

Sono Organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

Art. 15 - Assemblea

L'Assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni prese a norma del presente Statuto vincolano tutti i Soci.

Art. 16 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata, a cura del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce in ogni caso, almeno una volta l'anno entro e non oltre il 30 Aprile per discutere e deliberare su:

- l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo, previa relazione del Presidente sull'attività svolta e sull'attività da intraprendere.

Essa si riunisce altresì per discutere e deliberare su:

- la fissazione del canone Sociale, della quota di buona entrata e degli altri contributi necessari all'attività sociale;

- l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei probiviri;

- la nomina dei soci Onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;

- le attività diverse da quelle principali che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

- tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione secondo l'ordine del giorno della convocazione.

Art. 17 - Assemblea Straordinaria

Le Assemblee Straordinarie sono convocate a cura del Presidente su delibera del Consiglio Direttivo per deliberare sugli argomenti indicati dal Consiglio medesimo. L'Assemblea viene inoltre convocata sempre a cura del Presidente quando ne facciano richiesta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo o tanti Associati che siano titolari almeno di 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti gli associati nonché per gli adempimenti previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche allo Statuto Sociale;

- sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;

- sullo scioglimento dell'Associazione, secondo quanto previsto al successivo articolo 33 dello statuto.

Art. 18 - Convocazione

L'Assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria sarà convocata a mezzo avviso contenente l'indicazione di luogo, ora ed ordine del giorno, firmato dal Presidente o dal Vice Presidente, da inviarsi ai Soci a mezzo lettera semplice ovvero a mezzo fax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; l'avviso stesso sarà inoltre affisso presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Nell'avviso dovrà essere indicata anche l'eventuale seconda convocazione che potrà avere luogo tra-

scorsa almeno mezz'ora dalla prima.

Art. 19 - Validità

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria potrà riunirsi anche fuori della sede dell'Associazione purché nell'ambito del Comune di Trieste.

L'Assemblea Ordinaria sarà validamente costituita:

- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita:

- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata 1/5 (un quinto) dei Soci aventi diritto al voto;

salvo quanto previsto dal successivo articolo 20), per le deliberazioni riguardanti la trasformazione, la fusione e la scissione; nonché quanto previsto dal successivo articolo 33) per lo scioglimento dell'Associazione.

Salvo diverse disposizioni normative, qualora sia convocata esclusivamente per deliberare l'adeguamento dello Statuto a specifiche ed inderogabili norme di legge, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con qualsiasi numero di partecipanti.

Art. 20 - Deliberazioni

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono normalmente prese, con votazioni in maniera palese per alzata di mano, a maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti o rappresentati nell'Assemblea e validamente espressi, con l'esclusione dal computo degli astenuti. Nel caso di voto scritto la scheda bianca è equiparata all'astensione.

Per la delibera dell'Assemblea Straordinaria concernente la trasformazione, la fusione e la scissione, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Per la delibera dell'Assemblea Straordinaria concernente lo scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 33), sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto.

Le nomine del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori ed dei Proviviri vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto. Nel caso in cui avvengano votazioni a scrutinio segreto, sarà formato un Comitato Elettorale, i cui componenti fungeranno da scrutatori.

In caso di malattia o di altro impedimento, i soci assenti potranno farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante deleghe scritte. Ogni Socio non potrà, comunque, rappresentare più di un socio.

Art. 21 - Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua vece dal Vice Presidente; in assenza dei predetti o su richiesta della maggioranza dei presenti da persona designata dall'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea sarà il Segretario del Consiglio Direttivo o un'altra persona designata dal Presidente. Le deliberazioni devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e raccolto in apposito registro. Qualora l'Assemblea assuma carattere elettivo, dovrà costituirsi il Comitato elettorale. Il Comitato elettorale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Soci, elegge il proprio Presidente e delibera a maggioranza. I membri del Comitato elettorale fungono da scrutatori nelle votazioni a scheda segreta dell'Assemblea dei soci. In caso di contestazione, la questione sarà immediatamente devoluta al Collegio dei Probiviri che deciderà con provvedimento inappellabile.

Art. 22 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) Soci Ordinari, eletti dall'Assemblea, che durano in carica quattro esercizi e cessano il loro mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'assemblea elettiva, presieduto dal Presidente nominato nella suddetta assemblea elettiva, provvederà a nominare al suo interno, il Vice Presidente, il Segretario, l'Economo e potrà altresì stabilire l'attribuzione di deleghe specifiche ai Consiglieri, in ragione delle necessità e delle attività che intende porre in essere. Sarà comunque facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare, per gravi e motivate ragioni, la revoca e la riassegnazione degli incarichi al suo interno. Venendo a cessare dalla carica, prima della scadenza del Consiglio uno o più componenti il Consiglio Direttivo, pur rimanendo in carica la maggioranza dei Consiglieri eletti, i consiglieri cessati saranno sostituiti con i consiglieri, ove sussistenti, che abbiamo riportato il maggior numero di voti nella lista vittoriosa all'ultima assemblea elettiva, ovvero, ove mancanti, mediante cooptazione, il tutto indipendentemente dalle eventuali indicazioni di incarico. I consiglieri così nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato quadriennale in corso e sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Se non fosse possibile reintegrare il Consiglio Direttivo per carenza di Soci-candidati ovvero per se venisse a mancare per qualsiasi motivo il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare entro sessanta giorni l'Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo medesimo ovvero la nomina del nuovo Consiglio Direttivo il quale rimarrà in carica sino alla scadenza dell'originario mandato quadriennale e comunque sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In ogni caso, ed in espressa deroga a quanto previsto nel comma che precede, il Consiglio Direttivo rimarrà comunque in carica sino alla naturale scadenza del suo mandato e non si procederà pertanto alla convocazione dell'Assemblea elettiva se il Presidente ovvero la maggioranza dei Consiglieri vengano a mancare nel corso dell'ultimo esercizio annuale del loro mandato; in tale evenienza, e solo in essa, le cariche sociali saranno cumulabili in considerazione dell'insufficienza del numero dei Consiglieri rimasti in carica.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP, a cui l'associazione è affiliata.

Art. 23 - Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente o in sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda della maggioranza dei Consiglieri. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno dovrà essere comunicato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Le riunioni saranno valide purché sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto, a cura del Segretario, apposito verbale che verrà conservato in un Registro. Le determinazioni del Consiglio assumono immediata vigenza, in forma di deliberazioni, individuate dalla data della riunione in cui furono assunte e da un numero progressivo, e rese pubbliche mediante affissione all'Albo Sociale, nel rispetto dei limiti disposti dalla vigente normativa sulla tutela della privacy. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati anche i Revisori dei Conti, senza diritto di voto, affinché possano esprimersi su quanto di loro competenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, risultino assenti a quattro sedute consecutive del Consiglio Direttivo, a discrezione dello stesso, possono essere sostituiti.

Art. 24 - Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nell'ambito dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dell'Assemblea; in particolare la stipula di mutui o di contratti aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili, dovranno previamente essere autorizzati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo potrà nominare tra tutti gli associati gruppi di lavoro o Comitati

per la realizzazione di singole iniziative, determinandone le funzioni. Le delibere del Consiglio Direttivo, validamente costituito, saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti, con voto palese o a scheda segreta. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevarrà il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la parità comporterà il rigetto della proposta.

Art. 25 - Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente, in qualità di legale rappresentante, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive i bilanci preventivi e consuntivi e tutti i documenti ufficiali dell'Associazione, può delegare, previa delibera del Consiglio Direttivo, altri Consiglieri per lo svolgimento di singole funzioni relative ai vari incarichi. In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 26 - Attribuzioni del Segretario e dell'Economo

Il Segretario sovrintende al personale amministrativo, provvede al disbrigo della corrispondenza, alla tenuta ed alla conservazione dei libri sociali e del registro protocollo, compila i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, compila e tiene aggiornato lo schedario dei Soci, predispone, su indicazione del Presidente l'ordine del giorno per le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

L'Economo verifica e provvede al pagamento delle spese ed alle riscossioni delle entrate, procede alla redazione della bozza del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre al vaglio dell'Assemblea, previa delibera da parte del Consiglio Direttivo. E' responsabile della cassa e ne depositerà le eccedenze su conti aperti presso l'istituto di credito designato dal Consiglio stesso; vigila sul regolare pagamento dei contributi e dei canoni sociali e provvede a costituire in mora i Soci inadempienti.

Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o sia necessario - qualora uno dei due nominati venga a mancare per qualsiasi motivo nel corso del mandato quadriennale, il ruolo di Segretario ed Economo, potrà essere affidato anche uno stesso Consigliere.

Nella lista elettorale di cui al successivo articolo 31), andrà in ogni caso specificato il candidato o i candidati per le suddette attribuzioni.

Art. 27 - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Soci che vantino, ove possibile, esperienze nel campo contabile - amministrativo anche senza essere iscritti all'Albo professionale. I Revisori dei Conti durano in carica quattro esercizi e cessano il loro mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Alla prima riunione, il Collegio elegge tra i componenti effettivi la figura del Presidente. Il Collegio delibera a maggioranza e delle decisioni viene redatto verbale sull'apposito registro. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di numero di preferenze riportate nell'Assemblea dei Soci.

Art. 28 - Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve provvedere al controllo dell'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, affinché essa avvenga secondo quanto approvato dall'Assemblea col bilancio di previsione. Deve inoltre vigilare sulla conformità della gestione alle norme di legge e allo Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, della corrispondenza delle spese nei limiti previsti dal bilancio preventivo, ovvero sul verificarsi delle condizioni straordinarie che ne consentono deroga, nonché della regolarità del bilancio consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve procedere con frequenza almeno trimestrale ad una verifica di cassa e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Essi partecipano, collegialmente o singolarmente alle riunioni del Consiglio Direttivo e vi svolgono le funzioni di controllo sopra individuate relativamente ai punti trattati dal Consiglio.

Art. 29 - Composizione del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Soci scelti, ove possibile, tra soggetti che vantino esperienze in campo giuridico e/o societario. I Probiviri durano in carica quattro esercizi e cessano il loro mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Alla prima riunione, il Collegio elegge tra i membri effettivi la figura del Presidente. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza e delle decisioni viene redatto parere, consegnato e custodito negli atti dell'Associazione. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Proboviro, subentrano i supplenti in ordine di numero di preferenze riportate nell'Assemblea dei Soci.

Art. 30 - Attribuzioni del Collegio dei Probiviri

Sulle controversie, per fatti inerenti all'Associazione, che dovessero insorgere fra i Soci ovvero fra l'Associazione ed i Soci deciderà, in prima istanza, il Consiglio Direttivo; in seconda istanza, nel caso in cui i Soci non si ritenessero soddisfatti dalle decisioni del Consiglio Direttivo, potranno presentare, entro 30 giorni, istanza motivata al Collegio dei Probiviri che decideranno, nei successivi 30 giorni, in merito con parere inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri ha altresì competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti l'Art. 14 del presente Sta-

tuto nonché sulle violazioni disciplinari di singoli membri del Consiglio Direttivo, previa delibera e segnalazione del Consiglio stesso. Prima di ogni provvedimento disciplinare dovrà sempre essere sentito l'interessato.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il Collegio dei Probiviri, ricercherà, ove possibile, una amichevole composizione delle controversie avendo comunque riguardo alla tutela dell'interesse generale dell'Associazione.

Art. 30/bis - Attribuzioni dell'Organo di Vigilanza

L'Organo di Vigilanza, coadiuvato dal Consiglio Direttivo che lo designa, opererà l'azione di controllo sulla corretta applicazione da parte di Soci ed Organi Societari relativamente alle norme di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, sulla corretta applicazione dei termini di Concessione e delle norme Statutarie e regolamentari laddove le stesse potessero dar luogo a rischi d'infrazione alle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001.

Segnalerà le infrazioni rilevate al Consiglio che interverrà nei confronti dell'infrattore con le modalità previste al precedente art. 8.

L'Organo di vigilanza dura in carica quattro esercizi e cessa il proprio incarico alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo incarico ed è designato dal Consiglio Direttivo neoeletto nella sua prima riunione utile. Ove per qualsiasi ragione cessi anticipatamente dal proprio incarico, il Consiglio Direttivo provvederà ad una sua nuova designazione. Di detta nomina verrà data comunicazione ai Soci con pubblicazione all'Albo.

Art. 31 - Procedure di voto per il Consiglio Direttivo

L'elezione alle cariche sociali di Presidente nonché degli altri membri del Consiglio Direttivo si perfeziona a mezzo voto di lista.

Le liste dei candidati, specificanti le generalità degli interessati e le cariche sociali a cui rispettivamente concorrono, devono essere depositate presso la Segreteria dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea elettiva e quindi essere esposte all'Albo Sociale almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, previa verifica della ricevibilità da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri o di un suo delegato come infra disposto.

Non possono essere presentate liste parziali, ovvero prevedenti un numero di candidati inferiore rispetto al numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.

Le liste devono essere sottoscritte per accettazione da tutti i candidati.

Un Socio non potrà essere candidato in più di una lista né potrà essere presentatore di più liste ovvero, se candidato, presentatore di alcuna lista.

Le prescrizioni che precedono sono stabilite a pena di irrricevibilità della lista, in merito alla quale deve pronunciarsi

il Presidente del Collegio dei Probiviri o, in caso di sua assenza, un altro membro del suddetto Collegio da lui delegato.

Nel caso di unica lista, il voto viene validamente espresso manifestando, nella scheda elettorale, previamente vidimata dal Presidente del Collegio dei Probiviri o, in caso di sua assenza, da un altro membro del suddetto Collegio da lui delegato, la propria indicazione di voto.

Nel caso di più di una lista, viene eletta la lista del Presidente che riceve più voti.

Qualora l'Assemblea Elettiva sia chiamata ad esprimersi su un'unica lista validamente presentata, quest'ultima dovrà ottenere il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti validamente espressi in sede assembleare. In caso contrario dovrà essere indetta, entro trenta giorni, una nuova Assemblea Elettiva.

Qualora non venga presentata validamente alcuna lista ovvero alla seconda Assemblea Elettiva si presenti una sola lista, il voto verrà espresso per singole persone e non per liste ed i voti ricevuti verranno conteggiati secondo le seguenti norme:

- * il voto espresso a favore di un candidato con l'indicazione del solo cognome sarà ritenuto invalido qualora siano Socie dell'Associazione più persone con il medesimo cognome;

- * il Candidato non eletto Presidente concorrerà con i voti ottenuti per questa carica a quella di Vice Presidente;

- * i voti dei candidati non eletti alle cariche di Presidente o di Vice Presidente si sommeranno a quelli eventualmente ottenuti per l'elezione ad una delle altre cariche presenti all'interno del Direttivo, purché i voti ottenuti per la specifica carica rappresentino almeno un quinto del totale dei voti ricevuti.

Art. 32 - Procedure di voto per il Collegio dei Revisori e per quello dei Probiviri

I Revisori, il loro Presidente nonché i componenti del Collegio dei Probiviri vengono eletti non per lista, bensì per singole persone, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto.

Il voto espresso a favore di un candidato con l'indicazione del solo cognome sarà ritenuto invalido qualora siano Soci dell'Associazione più persone con il medesimo cognome.

Art. 33 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori scelti anche fra i non Soci, determinandone i poteri. Qualsiasi sia la causa di scioglimento, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 34 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni

Sportive Nazionali a cui l'Associazione è affiliata, il D.Lgs 36/2021 e sue modifiche ed integrazioni, le altre leggi in materia nonché, in subordine, le norme del Codice Civile. Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono gratuite. Il Consiglio Direttivo tuttavia stabilirà misure e modalità di rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'adempimento di incarichi per conto dell'Associazione.

Art. 35 - Regolamenti e Accordi di Partenariato

Il Consiglio Direttivo predisporrà i regolamenti di esecuzione del presente Statuto (tra cui il Regolamento Interno), che verranno sottoposti per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci. In caso di motivata urgenza, resterà facoltà del Consiglio Direttivo apportare modifiche ai predetti regolamenti che dovranno essere portate per la ratifica alla prima Assemblea dei Soci.

L'Associazione, potrà intrattenere rapporti di partenariato, con altre Associazioni od Enti aventi scopi affini analoghi o complementari. Specifici accordi conclusi tra le dette Associazioni o Enti potranno regolamentare i rapporti e le modalità di interazione e funzionamento del partenariato, nonché disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci.

Specifici accordi conclusi tra l'Associazione ed altre Associazioni od Enti aventi scopi affini analoghi o complementari potranno disciplinare rapporti di reciprocità tra i membri delle stesse.

Art. 36 - Disposizioni transitorie e finali

I nuovi regolamenti di esecuzione di cui al presente Statuto, dovranno essere affissi all'Albo sociale ed inoltrati ai soci entro 15 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo. A decorrere dal quindicesimo giorno seguente all'affissione, il Consiglio Direttivo potrà applicare, in via interinale, i nuovi regolamenti di esecuzione.

Nell'applicazione dei nuovi regolamenti, resteranno comunque salve le posizioni di maggior favore già acquisite dai soci in base all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti decaduti. Nelle more della presentazione all'Assemblea di una bozza di regolamento resta in vigore il Regolamento vigente ove non in contrasto con il presente Statuto.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. 36/21 e successive modifiche o integrazioni, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

F.to DANIEL ZORN

(L.S.) F.to dott. NICOLO' MUSTACCHI - NOTAIO